



## Collegio di Milano

- |   |  |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro                    | Presidente   |
| - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi  | Membro designato dalla Banca d'Italia                              |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia                              |
| - Dott. Mario Blandini                          | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (Estensore) |
| - Avv. Guido Sagliaschi                         | Membro designato dal C.N.C.U.                                      |

nella seduta del 29 giugno 2011 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

## FATTO

Con il proprio ricorso all'ABF il ricorrente ha esposto quanto segue.

In data 21/7/2010, il legale del ricorrente aveva inviato all'intermediario una lettera raccomandata dichiarando che il proprio assistito, titolare di una linea di credito *revolving* e di un prestito personale presso la Banca, era *"intenzionato a chiudere"* la *posizione debitoria in essere; per tale motivo si richiedeva di conoscere la "somma effettivamente dovuta"*. Tale richiesta non aveva alcun seguito tra le parti.

Ciò premesso il ricorrente ha richiesto l'intervento dell'ABF al fine di ottenere la cancellazione dall'archivio CAI, in quanto *"ingiustamente inserito"*, lamentando, al riguardo, di avere patito danni morali e materiali.

L'intermediario resiste al ricorso con le controdeduzioni del 13 gennaio 2011, con le quali ha eccepito, *in limine*, *"l'irricevibilità"* del ricorso per *"incompetenza dell'organo giudicante"*, in relazione alla *"mancata preventiva presentazione del reclamo all'intermediario, quale presupposto necessario (condicio sine qua non) per la presentazione del ricorso all'ABF."*

Nel merito, poi, ha svolto le seguenti osservazioni:

- il ricorrente, titolare di una linea di credito revolving e di un prestito personale, mediante lettera di un legale - *"peraltro priva di firma ..quindi da considerarsi tamquam non esset)*, *"senza manifestare alcuno scontento per l'operato [della banca] o contestare alcunché"* - chiedeva di conoscere l'importo dovuto per l'estinzione anticipata dei citati rapporti;
- la suddetta richiesta era stata presa in carico dall'ufficio "gestione recupero", in quanto il ricorrente aveva sospeso i pagamenti delle rate dal mese di aprile 2010;
- gli operatori *"non potendo per evidenti motivi riscontrare per iscritto una richiesta non firmata, per di più di un avvocato"*, avevano esperito *"numerosi tentativi di contatto telefonico all'utenza evidenziata nella lettera, senza, tuttavia, mai riuscire a conferire"* con il legale;



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- analogo tentativo era stato tentato con il cliente, *“che sino a quel momento aveva rappresentato un'assoluta impossibilità di effettuare pagamenti (anche di una sola rata), a causa di una persistente difficoltà economica, per comunicargli l'importo dovuto per l'estinzione dei suoi finanziamenti;*
- il ricorrente *“riferiva che la sua richiesta aveva solo carattere informativo, in quanto non era in grado di pagare neanche una rata, pertanto, a maggior ragione di estinguere il finanziamento”* avanzando *“sempre per le vie brevi, la pretesa di ottenere”* il rifinanziamento della propria posizione debitoria;
- gli operatori avevano fatto presente al ricorrente che *“a causa della persistente difficoltà economica in cui versava da diversi mesi, ...la sua richiesta non sarebbe stata accolta”*, restando ferma la *“facoltà”* di inoltrare una specifica richiesta scritta, da sottoporre al vaglio dell'ufficio competente;
- in seguito non erano pervenute ulteriori comunicazioni.

L'intermediario ha poi precisato che *“appurata la finalità dilatoria delle richieste del cliente”* e stante l'impossibilità di *“addivenire ad una bonaria composizione”* della situazione:

- la posizione del ricorrente è stata classificata a sofferenza, con conseguente decadenza dal beneficio del termine e messa in mora (comunicazione del 5 ottobre 2010 - All. C);
- contestualmente alla variazione dello *status* della posizione, veniva segnalata presso la Centrale d'Allarme Interbancaria, alla sezione CARTER, la revoca all'utilizzo della carta di pagamento<sup>1</sup>.

La convenuta – dopo aver reso noto che fino alla presentazione delle controdeduzioni, il ricorrente non aveva effettuato alcun pagamento e/o avviato alcun contatto – ha chiesto al Collegio di dichiarare irricevibile il ricorso presentato per mancanza di un preventivo reclamo, o, in subordine, nel caso in cui ritenesse di esaminarlo nel merito, di rigettarlo perché infondato. Ha fatto, altresì, presente che pure i danni *“asseritamente patiti”*, non comprovati dal ricorrente, *“sono da considerarsi conseguenze derivanti esclusivamente dalla propria inadempienza ad obbligazioni contrattualmente assunte”*.

## DIRITTO

Il Collegio ritiene, a conclusione di un approfondito e complessivo esame degli atti, che il ricorso in oggetto debba essere dichiarato irricevibile.

Giova ricordare, in punto di diritto, che - definito il reclamo come ogni atto con il quale il cliente contesta in forma scritta, all'intermediario, un suo comportamento o una omissione - l'espletamento della fase del reclamo presso l'intermediario *“costituisce condizione preliminare e necessaria per adire l'Arbitro Bancario Finanziario”*(vedi sez.VI,par.1 disposizioni della banca di Italia del 18.6.2009 sui sistemi di risoluzione giudiziale delle controversie).

Nella specie, l'atto che ha preceduto la proposizione del ricorso è costituito da una lettera intestata ad uno studio legale priva di sottoscrizione, con la quale il mittente, in relazione ad una posizione debitoria del ricorrente nei confronti della intermediaria, si limita a palesare l'intenzione di cliente di chiudere detta posizione e chiede, pertanto, alla destinataria della lettera di comunicare al mittente la somma effettivamente dovuta.

Giova rilevare che una missiva proveniente da un terzo e priva di sottoscrizione non può avere valore di reclamo che è atto del ricorrente o di un suo delegato.

Ma, a voler tutto concedere in ordine a tale rilievo, il Collegio osserva che il ricorso in esame non sfugge alla sanzione della irricevibilità ove si consideri che il contenuto dell'atto



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

in esame è privo del contenuto essenziale di un reclamo, quale risulta previsto dalla richiamata normativa.

**P.Q.M.**

**il Collegio dichiara la improcedibilità del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO